



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
OSSERVATORIO SALUTE LAVORO



Convegno Nazionale - XVIII Edizione
Maria Triassi - Presidente

Ospedale Sicuro Duemila21

Parlando e Riparlando di Covid-19

Aggressioni: nuovo rischio occupazionale in Sanità

Antonia Ballottin

Psicologa del Lavoro Spisal Aulss9 Scaligera Veneto

Percorso

- I rischi psicosociali
- Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza nel luogo di lavoro (8/11/2007)
- Raccomandazione n. 8 del novembre 2007 del Ministero della Salute “Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza e danno degli operatori sanitari”.
- Legge 113/2020 Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni
- Legge 4/2021 recepimento convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

I RISCHI PSICOSOCIALI

“ ASPETTI DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO, ED I LORO CONTESTI AMBIENTALI E SOCIALI, CHE POTENZIALMENTE POSSONO DAR LUOGO A DANNI DI NATURA PSICOLOGICA, SOCIALE O FISICA”.



RISCHI PSICOSOCIALI



**ACCORDO QUADRO
EUROPEO SULLO STRESS
SUL LAVORO (8/10/2004)**

**ACCORDO
INTERCONFEDERALE DI
RECEPIMENTO
09/06/2008 (D.Lgs 81/08)**

**ACCORDO QUADRO EUROPEO
SULLE MOLESTIE E LA
VIOLENZA NEL LUOGO DI
LAVORO
(8/11/2007)**

Confindustria e CGIL , CISL e
UIL 25/01/2016

Legge 113/20 aggressioni in
sanità

Legge 04/21 ratifica
convenzione su eliminazione
molestie e violenze

Le **MOLESTIE** avvengono quando uno o più lavoratori o dirigenti sono ripetutamente e deliberatamente maltrattati, minacciati e/o umiliati in circostanze connesse al lavoro.

La **VIOLENZA** interviene quando uno o più lavoratori o dirigenti sono aggredditi in circostanze connesse al lavoro.

MOLESTIE E VIOLENZA

Possono essere **di natura fisica, psicologica e/o sessuale** costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici avvenire **tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi**, come ad esempio, clienti, pazienti, studenti etc.

L'accordo quadro indica la necessità di introdurre:

- **UN PERCORSO DI FORMAZIONE** dei dirigenti e dei lavoratori per ridurre le probabilità di molestie e di violenza sul luogo di lavoro.

- **UNA DICHIARAZIONE PRECISA** (es. codice di condotta) di contrasto alle molestie e la violenza da parte di ogni impresa.

Tale dichiarazione **deve specificare le procedure da seguire** in caso di incidenti. Le procedure possono includere una FASE INFORMALE in cui una PERSONA CHE GODE DELLA FIDUCIA tanto della direzione quanto dei lavoratori è disponibile per fornire consigli e assistenza.

Le maggiori applicazioni sono legate a

Cug, Consiglieri di fiducia, sportelli d'ascolto, codici etici, codici di condotta...

Raccomandazione n. 8, novembre 2007 – Ministero delle Salute

**RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI
OPERATORI SANITARI**

Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) definisce la violenza nel posto di lavoro come

“ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro”.

RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI

Le strutture sanitarie devono mettere in atto un programma di prevenzione della violenza che dovrebbe comprendere almeno:

1) ELABORARE E DIFFONDERE UN PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA

- diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza, fisica o verbale
- incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subito analisi delle situazioni operative
- facilitare il coordinamento con le Forze di Polizia o altri soggetti
- assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati

**RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI
OPERATORI SANITARI**

Le strutture sanitarie devono mettere in atto un programma di prevenzione della violenza che dovrebbe comprendere almeno:

2) ANALISI DELLE SITUAZIONI LAVORATIVE

- revisione degli episodi di violenza segnalati
- conduzione di indagini ad hoc presso il personale
- analisi delle condizioni operative e dell'organizzazione
nei servizi considerati maggiormente a rischio

**RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI
OPERATORI SANITARI**

Le strutture sanitarie devono mettere in atto un programma di prevenzione della violenza che dovrebbe comprendere almeno:

**3) DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE
DI PREVENZIONE E CONTROLLO**

- strutturali e tecnologiche
- organizzative
- gestione degli episodi di violenza: trattamento appropriato per aiutare le vittime a superare il trauma subito e per prevenire futuri episodi

Raccomandazione n. 8, novembre 2007 – Ministero delle Salute

RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI

Le strutture sanitarie devono mettere in atto un programma di prevenzione della violenza che dovrebbe comprendere almeno:

4) FORMAZIONE del PERSONALE

- formazione per tutti gli operatori
- formazione per il management
- formazione per il personale di sicurezza

Attivazione monitoraggio eventi sentinella

Raccomandazione n. 8, novembre 2007 – Ministero delle Salute


RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI

Il comportamento violento avviene spesso *secondo una progressione* che, partendo dall'uso di espressioni verbali aggressive, arriva fino a gesti estremi quali l'omicidio.

La conoscenza di tale progressione può consentire al personale di comprendere quanto accade ed interrompere il corso degli eventi

Raccomandazione n. 8, novembre 2007 – Ministero delle Salute
**RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI
OPERATORI SANITARI**

Progressione del comportamento violento



LEGGE 14 agosto 2020 , n. 113

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 1 Ambito di applicazione

Ai fini della presente legge si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018

LEGGE 14 agosto 2020 , n. 113

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2 Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

- monitorare gli episodi di violenza e gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni;**
- promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;**
- monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;**
- promuovere la diffusione delle buone prassi ;**
- promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.**

LEGGE 14 agosto 2020 , n. 113

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 7 Misure di prevenzione

Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, **misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.**

Art. 8 Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

LEGGE N. 4 DEL 15 GENNAIO 2021

RECEPIMENTO

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO

Convenzione ILO 190 – 21 giugno 2019

“**VIOLENZA E MOLESTIE**” nel mondo del lavoro indica un insieme di **pratiche e di comportamenti inaccettabili**, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che **SI PREFIGGANO, CAUSINO O POSSANO COMPORTARE** un *danno fisico, psicologico, sessuale o economico*, e include la *violenza e le molestie di genere*;



la violenza e le molestie nei confronti di persone *in ragione del loro sesso o genere*, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali

Raccomandazione 206 – 21 giugno 2019

RACCOMANDAZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO

I settori a maggiore probabilità di esposizione

IL SETTORE SANITARIO,
IL SETTORE DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
I SERVIZI SOCIALI,
I SERVIZI DI EMERGENZA
IL SETTORE DEI TRASPORTI,
L'ISTRUZIONE
L'INTRATTENIMENTO
IL LAVORO DOMESTICO

Le modalità lavorative a maggiore probabilità di esposizione

IL LAVORO NOTTURNO
IL LAVORO SVOLTO IN MANIERA ISOLATA

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO

I Membri sono tenuti ad adottare un approccio che includa:

- a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
- b) politiche che contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;
- c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;**
- d) l'istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio;**
- e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;**
- f) l'istituzione di misure sanzionatorie;
- g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;**
- h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

LEGGE N. 4 DEL 15 GENNAIO 2021

RECEPIMENTO

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO

Convenzione ILO 190 – 21 giugno 2019

Articolo 9

a) l'adozione e l'attuazione, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro;

b) l'inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l'adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo;

.....

•

Elementi comuni

- Prevede avvio di politica aziendale e percorso culturale interno
- Considera episodi di molestie e violenze subite, (da esterno o interno)
- Si integra alla tutela della salute e sicurezza: valutazione del rischio, misure di prevenzione
- Prevede formazione di tutto il sistema aziendale
- Inserisce l'attenzione al singolo



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

PROGRAMMA PREDEFINITO PP8
“PREVENZIONE DEL RISCHIO
CANCEROGENO PROFESSIONALE,
DELLE PATOLOGIE PROFESSIONALI
DELL’APPARATO MUSCOLO-
SCHELETRICO E DEL RISCHIO STRESS
CORRELATO AL LAVORO

Inquadrare nell’ambito delle attività di prevenzione dei rischi psicosociali le molestie, violenze, aggressioni nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla sanità.

Verificare l’efficacia dell’applicazione dell’obbligo di valutazione dello SLC a livello regionale attraverso il monitoraggio delle attività di vigilanza da parte dei Servizi delle ASL;

Empowerment, attraverso un’attività di informazione/formazione specifica, nell’ottica di un miglioramento continuo dell’approccio alla valutazione e gestione di tale rischio, del personale dei servizi delle ASL e delle figure aziendali del sistema di prevenzione, in particolare del Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza